



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

**APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29 APRILE 2019
MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 12 GIUGNO 2019**

Art.1

Istituzione della Commissione

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali è istituita la Commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
2. La Commissione Pari Opportunità è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, conforto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti degli Organi istituzionali del Comune stesso, e quale momento di raccordo con la società civile al femminile e la "Carta Europea per l'eguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale".

Art-2

Funzioni della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunità, in particolare:
 - a. svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile;
 - b. promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse. Promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell'educazione dei figli e per rendere in tal modo compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
 - c. favorisce l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici (ASL, Scuole ...) ;
 - d. verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione o di violazione di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;
 - e. promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;
 - f. promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nelle pratiche amministrative, di informazione legislativa;
 - g. promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
 - h. esprime parere su progetti comunali che riguardano la condizione femminile;
 - i. promuove iniziative inerenti gli individui nelle loro diversità, sia essa fisica che sociale che religiosa.

Art.3

Composizione della Commissione

1. La Commissione comunale Pari Opportunità è composta dai seguenti membri:
 - a) le donne elette in Consiglio Comunale;
 - b) le donne componenti della Giunta Comunale;
 - c) n. 9 donne designate nel corso dell'Assemblea Generale, dalle associazioni (comprese quelle di categoria degli imprenditori) aventi sede legale ed operanti nel territorio comunale.
2. L'Assemblea generale delle predette associazioni è convocata dal Sindaco o suo delegato entro 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

Art.4-

Presidenza della Commissione

1. La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Vice Presidente. L'elezione avviene distintamente e per scheda segreta.
3. Il Presidente convoca la Commissione, fissa l'ordine del giorno e la presiede.
4. Il vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.5 -

Convocazioni

1. La Commissione è convocata dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun componente.
2. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, deve contenere: l'indicazione del giorno, l'ora e del luogo di convocazione, la sede dove si svolge la riunione della Commissione.
3. La notifica dell'avviso avviene in uno dei modi seguenti:
 - a. a mano dell'interessato, che firma per ricevuta;
 - b. a mezzo del messo comunale;
 - c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - d. con ogni altro mezzo tecnologico autorizzato dal componente della Commissione (pec, e mail ecc.).
4. L'avviso deve essere recapitato ai componenti della Commissione almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Art.6

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura comunale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 120 giorni dall'insediamento della nuova Amministrazione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 1 volta ogni semestre ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
3. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. La seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, è valida allorché siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Le decisioni della Commissione sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
5. La commissione, inoltre, si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di una componente, di darne segnalazione al soggetto che ha provveduto alla nomina, affinché proceda alla sostituzione.
6. Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

Art.7-

Disposizioni finanziarie

1. La seduta della Commissione non comportano compenso alcuno per i suoi componenti.
2. La Commissione propone all'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione, un programma delle proprie attività con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali.
3. La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

Art.8

Strutture Operative

1. La Commissione ha sede presso palazzo Municipale Piazza Matteotti n.8, e si avvale di personale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il Presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato quello approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 03 febbraio 2011.